



**Decreto del Direttore generale nr. 183 del 24/12/2019**

Proponente: *Lucia Rocchi*

Dipartimento *Livorno*

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: *Dr.ssa Lucia Rocchi*

Estensore: *Alessandra Grandi*

**Oggetto: Presa d'atto atto del "Protocollo procedurale relativo alla gestione dei profili penali concernenti le esportazioni illecite di rifiuti", sottoscritto da ARPAT, dall'Agenzia delle Dogane di Livorno e dalla Procura di Livorno in data 06/12/2019**

**ALLEGATI N.: 1**

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Protocollo procedurale relativo alla gestione dei profili penali concernenti le esportazioni illecite di rifiuti	sì	digitale

**Natura dell'atto:** *immediatamente eseguibile*

## Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28.02.2017, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell' Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell' organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell' articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell' Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Premesso che il fenomeno delle esportazioni illecite di rifiuti dal porto di Livorno richiede un' azione di contrasto sempre più efficace che può essere adeguatamente sviluppata solo con l' intervento coordinato di tutte le competenti amministrazioni dello Stato, e che, pertanto, si rende necessario orientare tutti gli sforzi verso una soluzione comune e condivisa delle relative problematiche, al fine di ottimizzare le procedure di intervento;

Dato atto che, in ambito doganale, particolari poteri di controllo sono attribuiti all' Autorità doganale, Agenzia delle Dogane, dal codice doganale comunitario, dalle disposizioni d' attuazione del Codice doganale e dal TULD (DPR n. 43/73) nonché da specifiche norme;

Dato altresì atto che, nel corso delle verifiche doganali, possono sorgere sospetti o elementi indiziari - per le modalità di carico o altro - circa l' effettiva natura di "rifiuto" della merce dichiarata, per la quale è necessario l' intervento della competente ARPAT, potendo tale organo caratterizzare il materiale oggetto di esportazione/importazione come "rifiuto";

Considerato che, stante la necessità di tener conto delle procedure e delle relative tempistiche afferenti i controlli sulle merci evidenziate sia dall' Ufficio delle Dogane di Livorno che dal Dipartimento ARPAT di Livorno, si rende necessario:

- adottare linee guida comuni, per i diversi Organi che intervengono nella filiera dei controlli, al fine di regolare i profili operativi nei casi in cui siano prospettabili reati inerenti alle esportazioni illecite di rifiuti;
- fissare, per quanto possibile, le tempistiche, le modalità dei controlli finalizzati al sequestro di quanto classificato come rifiuto, nonché il successivo smaltimento/bonifica dello stesso;
- uniformare tale iter procedurale il più possibile, anche in ragione dei costi conseguenti, sia nell' interesse dello Stato che nell' interesse dei privati (tra cui compagnie di navigazioni e Terminal di esportazione);

Visto il "Protocollo procedurale relativo alla gestione dei profili penali concernenti le esportazioni illecite di rifiuti" - di seguito "Disciplinare", predisposto d' intesa tra ARPAT, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno e l' ufficio delle Dogane di Livorno (Allegato "1") e sottoscritto in data 06.12.2019 da tutti i contraenti;

Dato atto che per ARPAT il Disciplinare è stato sottoscritto dalla Responsabile del Dipartimento di Livorno Dr. ssa Lucia Rocchi, su delega di mè medesimo;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori"; Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell' Agenzia espresso dal Responsabile

del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere atto del "Protocollo procedurale relativo alla gestione dei profili penali concernenti le esportazioni illecite di rifiuti" – di seguito "Disciplinare", predisposto d'intesa tra ARPAT, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno e l'ufficio delle Dogane di Livorno (Allegato "1"), sottoscritto in data 06.12.2019 da tutti i contraenti;
2. di dare atto che per ARPAT il Disciplinare è stato sottoscritto dalla Responsabile del Dipartimento di Livorno Dr.ssa Lucia Rocchi, su delega di mè medesimo;
3. di dare atto con detto Disciplinare si intendono adottare linee guida comuni, per i diversi Organi che intervengono nella filiera dei controlli, al fine di regolare i profili operativi nei casi in cui siano prospettabili reati inerenti alle esportazioni illecite di rifiuti;
4. di dare atto che sarà data comunicazione del presente Disciplinare, tramite gli uffici della Dogane e di ARPAT, agli operatori di settore affinché siano a conoscenza della nuova procedura in atto nonché delle attività e delle responsabilità che ne discendono, siano essi i dichiaranti doganali che i Consorzi e l'Albo nazionale dei gestori ambientali;
5. di dare altresì atto che, al fine di verificare la completa attuazione dell'obiettivo, il presente Disciplinare verrà sperimentato per 6 mesi, con verifica delle eventuali criticità riscontrate. Trascorso il termine indicato, assumerà carattere di definitività.
6. di individuare quale responsabile del presente atto ai fini della L. 241/90 e s.m.i. la Dr.ssa Lucia Rocchi, Responsabile del Dipartimento Prov.le di Livorno;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di adottare quanto prima le modalità operative descritte nel Disciplinare

Il Direttore generale  
Ing. Marcello Mossa Verre\*

\* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 19/12/2019
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 19/12/2019
- Lucia Rocchi , il proponente in data 23/12/2019
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 23/12/2019
- Guido Spinelli , Direttore tecnico in data 24/12/2019
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 24/12/2019



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Livorno

***Protocollo procedurale con l'Ufficio delle Dogane di Livorno e l'Arpat di Livorno  
Disciplinare relativo alla gestione dei profili penali  
concernenti le esportazioni illecite di rifiuti***

**PREMESSA**

Il fenomeno delle esportazioni illecite di rifiuti dal porto di Livorno richiede un'azione di contrasto sempre più efficace che può essere adeguatamente sviluppata solo con l'intervento coordinato di tutte le competenti Amministrazioni dello Stato. Occorre dunque orientare gli sforzi verso una soluzione comune e condivisa delle relative problematiche, al fine di ottimizzare le procedure di intervento.

In ambito portuale particolari poteri di controllo sono attribuiti all'Autorità doganale, Agenzia delle Dogane, dal Codice doganale comunitario, dalle disposizioni d'attuazione del Codice doganale e dal TULD (D.p.r. n. 43/73) nonché da altre specifiche norme.

Nel corso delle verifiche doganali possono sorgere sospetti o elementi indiziari - per le modalità di carico o altro - circa l'effettiva natura di "rifiuto" della merce dichiarata, per la quale è necessario l'intervento della competente ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) potendo tale Organo caratterizzare il materiale oggetto di esportazione/importazione come "rifiuto".

Occorre tenere conto delle procedure e delle relative tempistiche afferenti i controlli sulle merci evidenziate dall'Ufficio delle Dogane di Livorno e dall'Arpat di Livorno.

E' necessario quindi :

- adottare delle linee guida comuni - per i diversi Organi che intervengono nella filiera dei controlli - al fine di regolare i profili operativi nei casi in cui siano prospettabili reati inerenti alle esportazioni illecite di rifiuti;
- fissare, nei limiti del possibile, le tempistiche, le modalità dei controlli finalizzati al sequestro delle cose qualificate come rifiuto, nonché il successivo smaltimento/bonifica dello stesse;
- uniformare tale iter procedurale il più possibile anche in ragione dei costi conseguenti, sia nell'interesse dello Stato, sia nell'interesse dei privati (tra cui compagnie di navigazioni e Terminal di esportazione).

**Richiamato il contenuto del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche in Legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede ai seguenti commi dell'articolo 9:**

*"3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro. L'autorità giudiziaria dispone l'acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento, procedendo ai sensi dell'articolo 392, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale.*

*3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dall'autorità giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in*

*vigore della legge di conversione del presente decreto. Il ricavato della vendita, detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per le connesse attività, è posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo unico giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.”*

**Considerato** che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare con DECRETO 24 febbraio 2016, n. 88 *Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00092) – vigente al 10.06.2016 - ha stabilito all'articolo unico: “Requisiti dei curatori*

*1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, ed eventuali modificazioni ed integrazioni, i curatori che, su nomina dell'autorità giudiziaria, possono procedere alla vendita del rifiuto posto sotto sequestro presso aree portuali e aeroportuali, previo trattamento da parte dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, devono essere iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, nella Categoria 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi -, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.”*

**Rilevato** che l'Albo nazionale gestori ambientali è disponibile al sito <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home> con possibile selezione alla pagina <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/ElenchiIscritti> e che la competente sezione per la regione Toscana è presso la Camera di Commercio di Firenze

### **SI APPROVA**

il seguente **“protocollo procedurale relativo alla gestione dei profili penali concernenti le esportazioni illecite di rifiuti”** (nel prosieguo “disciplinare”) d'intesa con l'Ufficio delle Dogane di Livorno e l'ufficio Arpat di Livorno;

1. qualora nel corso delle attività di controllo dell'Ufficio delle Dogane di Livorno delle merci in entrata, uscita o transito - oggetto di dichiarazione doganale e non - si rilevino elementi tali da far ritenere che le stesse possano essere in realtà “rifiuti” e, pertanto, si prospetti una “*spedizione illecita transfrontaliera di rifiuti*” (ai sensi dell' art. 2 del Reg. CE n. 1013/2006), i funzionari doganali preposti ai controlli in argomento richiederanno - senza indugio e comunque entro il termine di 6 giorni lavorativi dall'inizio della verifica fisica della merce - l'intervento della competente ARPAT, con specifica comunicazione cui sarà allegata la documentazione presentata a corredo dell'esportazione , nonché eventuali rilievi fotografici della stessa merce risposta nel contenitore utilizzato per la spedizione.

2. senza indugio e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta d'intervento, personale Arpat procederà, coadiuvato da funzionari doganali, a svolgere i necessari accertamenti finalizzati a caratterizzare o meno le cose oggetto di verifica come rifiuto; gli accertamenti saranno svolti presso il Terminal portuale ove il contenitore utilizzato per l'operazione doganale è stato presentato;

3. qualora la verifica di cui al punto precedente - in ragione delle modalità di carico e o della natura delle cose riposte nei contenitori - debba essere effettuata in luogo diverso per consentire un più approfondito controllo, l'Ufficio delle dogane di Livorno comunicherà entro 3 giorni lavorativi al

dichiarate doganale/spedizioniere doganale che opera in nome e o per conto dell'esportatore/importatore, la necessità che il contenitore sia messo a disposizione in luogo idoneo;

4. La Agenzia delle Dogane richiederà al dichiarante doganale e o all'esportatore di comunicare all'Ufficio delle Dogane e all'ARPAT giorno e luogo della messa a disposizione del contenitore per la verifica, che dovrà essere fissata in una data non superiore a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della stessa Dogana. L'individuazione del luogo e la sua idoneità alla verifica avverrà sotto la responsabilità del dichiarante doganale, dell'esportatore nonché del gestore dello stesso luogo;

5. qualora la merce sia caratterizzata come rifiuto dall'Arpat e si configuri pertanto uno dei reati di competenza della Procura Circondariale gli uffici interessati procederanno come per legge; le cose eventualmente in sequestro saranno, in prima istanza, affidate in custodia giudiziale all'interessato senza alcuno costo ed onere a carico dell'Erario, con comunicazione al terminal portuale dell'avvenuto sequestro e della nomina del relativo custode giudiziario, se non sarà possibile procedere in tal senso le cose in sequestro saranno custodite dalla stessa Agenzia delle Dogane come organo procedente per il tempo necessario al completamento delle procedure previste nel presente disciplinare; rimane ovviamente ferma la possibilità, in caso di particolari esigenze, di procedere alla custodia onerosa;

6. il P.M. titolare del procedimento, dopo la convalida, prenderà in considerazione l'opportunità di procedere a norma dei commi 3-septies e 3-octies dell'articolo 9 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche in Legge 26 aprile 2012 n. 44, e quindi a valutare:

- l'affidamento di quanto in sequestro, appena possibile e dunque anche prima della conclusione del procedimento penale, a uno dei consorzi obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro; disponendo, in tal caso, l'acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento e procedendo, ove ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 392, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale;

- conseguentemente i consorzi obbligatori, individuati sulla base del richiamato comma 3-septies, qualora i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procederanno al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dalla Autorità giudiziaria e individuato fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con DECRETO 24 febbraio 2016, n. 88 - curatore che opererà secondo le modalità del comma 3-octies dell'articolo 9 del Decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modifiche in Legge 26 aprile 2012 n. 44. Come previsto, il ricavato della vendita, detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per le connesse attività, sarà posto a disposizione della Autorità giudiziaria e custodito nelle forme di legge fino alla fine del procedimento o del processo.

Grande attenzione dovrà essere posta a quei rifiuti che si rivelino, all'atto dell'accertamento, particolarmente pericolosi o nocivi (es. rifiuti radioattivi, esplosivi, etc.) la cui natura richieda l'intervento di Organi specializzati (es. Vigili del fuoco, Enea, artificieri etc.).

Sarà data comunicazione del presente protocollo, tramite gli Uffici della Dogana e di ARPAT, agli operatori di settore affinché siano a conoscenza della nuova procedura in atto nonché delle attività e delle responsabilità che ne discendono, siano essi i dichiaranti doganali che i Consorzi e l'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Al fine di verificare la completa attuazione dell'obiettivo il presente protocollo verrà sperimentato per sei mesi con verifica delle eventuali criticità riscontrate. Trascorso il termine indicato assumerà carattere di definitività.

Il presente disciplinare sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni. L'imposta di bollo pari a € 16,00 (sedici/00), è assolta da ARPAT, in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016.

FIRMATO DIGITALMENTE

PER LA PROCURA DI LIVORNO  
Il Procuratore Capo  
Ettore SQUILLACE GRECO

PER L'ARPAT  
Il Dirigente  
Lucia ROCCHI

PER L'UFFICIO DELLE DOGANE DI LIVORNO  
Il Dirigente  
Giovanni PARISI